



AVVISO AI CITTADINI

Si ricorda che il 17 giugno 2019 scade il termine per pagare la prima rata IMU e la prima rata TASI per l'anno d'imposta 2019

Per l'anno 2019 sono confermate le aliquote applicate nell'anno 2018 sia per l'IMU che per la TASI.

PER LA TASI, si ricorda che nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ciascuno di essi sarà tenuto a farsi carico di una quota dell'obbligazione tributaria nei confronti del Comune:

- **85%** proprietario o altro titolare di diritto reale sull'immobile
- **15%** detentore dell'immobile, con o senza titolo, **a condizione che** dell'utilizzo da parte del terzo il Comune abbia avuto formale conoscenza

ALIQUOTE IMU ANNO 2019

- IMMOBILI DESTINATI AD ABITAZIONE PRINCIPALE, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8, e A/9 (cd. Immobili di lusso): **ESCLUSI DAL PAGAMENTO DELL'IMU**
- Immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale: **Aliquota 7,6 per mille**
- Immobili destinati ad abitazione principale classificati nelle categorie A/1, A/8, e A/9 (cd. Immobili di lusso): **Aliquota 4 per mille detrazione pari a € 200,00**
- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cd. Immobili merce): **esenti dall'IMU**
- Immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 art. 2 , comma 3 : **Aliquota 5,7 per mille (7,6 per mille ridotta del 25%)**
- Immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 art. 2 comma 3; art 5, comma 1 e art. 5, comma 2 e che abbiano presentato apposita richiesta di applicazione aliquota agevolata entro i termini previsti dal regolamento: **Aliquota 4,5 per mille (6 per mille ridotta del 25%)**
- Unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza e che abbiano presentato apposita richiesta di applicazione aliquota agevolata con la modulistica appositamente predisposta dal Comune ed entro i termini previsti dal regolamento: **Aliquota 6 per mille**

ALIQUOTE TASI ANNO 2019

- Immobili destinati ad abitazione principale, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8, e A/9 (cd. Immobili di lusso): **ESCLUSI DAL PAGAMENTO DELLA TASI**
 - **Tale esclusione dal pagamento è valida :**
 - **Sia per l'unità adibita ad abitazione principale dal possessore (titolare di un diritto reale sull'immobile);**
 - **Sia per l'unità adibita ad abitazione principale dal detentore per la quota del 15% di propria competenza;**
- Immobili destinati ad abitazione principale classificati nelle categorie A/1, A/8, e A/9 (cd. Immobili di lusso): **Aliquota 1,5 per mille e detrazione di € 30,00**
- Immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale: **Aliquota 1,5 per mille**
- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cd. Immobili merce): **Aliquota 1,0 per mille**
- Immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431: **Aliquota 1,125 per mille (1,5 per mille ridotta del 25%)**
- Unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza *a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»* : **Aliquota 1,5 per mille da applicare alla base imponibile ridotta del 50 %**